



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 90/24

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Paola Lo Giudice	Giudice
Stefano Grossi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20588** del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **Pietro Giuliano, (CF GLNPTR51M23A783J)**, nato a Benevento, il 23.08.1951, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfrancesco Iadecola e dell'Avv. Nino Maurini, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Giulianova, Via Cupa 34, PEC: nino.maurini@pec-avvocatiteramo.it;

- **Michelangelo Milani, (CF MLNMHL50H11D548D)**, nato a Ferrara il 11.06.1950, non costituito;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione del 21 marzo 2023 la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale ha convenuto in giudizio i dott. Pietro Giuliano e Michelangelo Milani, in rapporto di servizio con l'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, per sentirli condannare al pagamento, in favore dell'ASL di Teramo, della somma complessiva di **€ 72.680,47**, o di quella diversa che risulterà in corso di causa, con maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché degli interessi legali dalla

pubblicazione della sentenza fino al soddisfo ed alle spese del giudizio in favore dello Stato.

2. La vicenda può essere così sintetizzata.

2.1 L'istruttoria della Procura ha preso avvio dalla nota con la quale la Asl n. 4 di Teramo ha trasmesso, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 24/2017, una segnalazione di danno erariale conseguente al pagamento, da parte dell'Azienda Sanitaria, a seguito di intervenuta soccombenza in un giudizio civile, del risarcimento dei danni subiti da un paziente a causa di un evento lesivo riconducibile alla condotta gravemente colposa dei sanitari in servizio presso l'Ospedale "Val Vibrata" di Sant'Omero.

La Procura Regionale provvedeva ad acquisire gli atti relativi all'azione risarcitoria e la documentazione contabile relativa (decreto di liquidazione e successivo mandato di pagamento per la somma complessiva di **€ 146.594,00**)

2.2. L'istruttoria evidenziava che il paziente che si era rivolto ai sanitari convenuti in giudizio veniva sottoposto in rapida successione a due interventi chirurgici presso l'Ospedale "Val Vibrata" di Sant'Omero (TE): il primo, eseguito l' *OMISSIS* 2002, (dai sanitari *OMISSIS*, *OMISSIS e Milani*) di "*orchietomia destra*", con asportazione di linfonodi metastatici periaortici, effettuato a seguito di diagnosi di "*tumefazione scrotale post - traumatica*"; il secondo, il successivo *OMISSIS* 2002, eseguito dagli odierni convenuti di "*asportazione del funicolo spermatico dx. linfodenectomia addominale estesa dalle venerenali a tutto il tessuto aorto-cavale e della loggia renale dx*".

In esito ai predetti interventi, al paziente veniva diagnosticato: "*Esiti di orchietomia, funicolectomia e linfodenectomia per neoplasia testicolo destro. Azospermia*".

Nel corso dell'istruttoria del processo civile instaurato dal danneggiato veniva disposta una CTU che accertava, in conseguenza di una errata condotta professionale dei sanitari, un'invalidità permanente costituita da "*eiaculazione retrograda con notevole diminuzione delle possibilità procreative*".

2.3. Tenendo conto della predetta perizia, con sentenza n. *OMISSIS* /2019, il Tribunale Civile di Teramo condannava l'Azienda A.S.L. di Teramo, e tutti i sanitari partecipanti ad entrambi gli interventi, in solido

tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal paziente, al pagamento della somma di € 100.000 e al rimborso delle spese di giudizio,

Con sentenza n. *OMISSIS* /2022, la Corte d'Appello dell'Aquila, in accoglimento dell'appello proposto da alcuni sanitari, accertava l'insussistenza di ogni responsabilità dei sanitari derivante dal primo intervento e confermava la responsabilità medica degli odierni convenuti per le conseguenze derivanti dalla seconda operazione chirurgica e riduceva il danno da risarcire ad **€ 72.680,47**.

3. Con riferimento a quanto riassunto, la Procura regionale, ipotizzando un danno erariale cagionato alle finanze dell'Azienda sanitaria teramana, che nel frattempo in quanto condannata in solido aveva provveduto al pieno soddisfacimento del ricorrente, dalle condotte tenute dai sanitari partecipanti al secondo intervento chirurgico, emetteva, nei confronti degli odierni convenuti, invito a depositare deduzioni.

Entrambi i sanitari depositavano le proprie deduzioni difensive e il dott. Milani chiedeva anche di essere ascoltato in presenza.

Non trovando convincenti le argomentazioni addotte, la Procura contabile introduceva l'odierna azione di responsabilità amministrativa, ritenendo sussistere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale,

4. Ad avviso dell'Attore pubblico, dalla ricostruzione dei fatti, si evidenzia una diretta e precisa responsabilità dei due sanitari convenuti, quali chirurghi operanti nell'intervento del *OMISSIS*.2002, nella causazione dell'evento di danno costituito da "*eiaculazione retrograda*" e, quindi, dall'irreversibile compromissione della capacità di procreare, sia per colpa generica che per colpa specifica, in relazione alla mancata osservanza delle regole prudenziali e degli accorgimenti diagnostici esigibili secondo le regole della professione sanitaria.

Nello specifico, i sanitari anziché adottare la tecnica c.d. di "nerve-sparing", ossia isolando i tessuti nervosi simpatici che presiedono all'eiaculazione anterograda, con una percentuale di conservazione della capacità

di procreare del 98%, procedevano con la tecnica unilaterale c.d. "*non-nerve sparing*", che comporta un rischio di compromettere l'eiaculazione anterograda pari a 16%. La non appropriatezza della scelta operatoria è chiaramente evidenziata nella relazione tecnica del CTU "*....il fatto che la documentazione successiva evidenzia che si sia verificata eiaculazione retrograda per verosimile lesione delle strutture nervose che regolano la motilità dei dotti deferenti, costituisce un elemento di censura nei confronti dell'operato del chirurgo in quanto tale eventualità è prevedibile e prevenibile così come descritto in letteratura*".

La condotta dei convenuti, ad avviso della Procura, risulta peraltro caratterizzata da ulteriori gravi manchevolezze.

I sanitari hanno infatti omesso di effettuare indispensabili accertamenti diagnostici (ad esempio TC torace-addome-pelvi) e la consulenza specialistica oncologica è stata espletata, peraltro, solo il OMISSIS 2002 e, quindi, tre giorni dopo l'intervento.

Infine, l'intervento è stato eseguito senza procedere preventivamente alla crioconservazione del liquido seminale, precauzione necessaria per garantire una possibilità di procreazione anche in caso di esito non positivo della terapia chirurgica.

Conclusivamente, le risultanze probatorie acquisite nel corso del procedimento civile di primo e secondo grado, comprovano che, in occasione del secondo intervento del OMISSIS 2002 (alla presenza del dott. Milani e dott. Giuliano), sono state poste in essere plurime violazioni dell'obbligo professionale e condotte gravemente colpose non conformi alle *leges artis* ed alle buone pratiche accreditate dalla scienza medica, concernenti: 1) *mancata informativa*; 2) *mancata diagnostica strumentale*; 3) *mancata visita oncologica*; 4) *adozione di tecnica chirurgica meno sicura*; 5) *mancata crioconservazione degli spermatozoi*".

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, la Procura ritiene che l'importo complessivo di € **72.680,47** deve essere addebitato al 50% a carico di ciascun responsabile.

5. Con comparsa di costituzione e risposta del 4 settembre 2023 si è costituito il Dott. Pietro Giuliano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfrancesco Iadecola e dall'avv.to Nino Maurini. Lo stesso ha

eccepito l'insussistenza nelle sentenze civili di primo e secondo grado di elementi che valgono a qualificare come grave la sua colpa in relazione sia alla condotta tenuta che deve inquadrarsi in quella di aiuto-chirurgo e in relazione al tipo di intervento effettuato. Nell'intervento del *OMISSIS* 2002 lo stesso ha riferito di essere stato un semplice assistente del primario Milani che, invece, era il dominus dell'intervento e al quale incombevano i principali obblighi informativi. Faceva capo al primario Milani fornire tutte le informazioni cliniche al paziente relative al ricovero e che comprendono la diagnosi, la prognosi, il tipo di intervento proposto e le eventuali alternative, i rischi e le possibili complicanze (nel caso anche quelle relative alla capacità di procreare). Per quanto riguarda l'intervento effettuato, la linfadenectomia retroperitoneale, il convenuto lo ha qualificato come una metodica interventistica che riguarda una patologia tumorale e, comunque, non routinario. Essa consiste nella rimozione totale dei linfonodi addominali a scopo sia diagnostico che terapeutico. Pertanto, sia per le particolari modalità di esecuzione, sia per l'elevato profilo delle difficoltà tecniche che la caratterizza, non può certamente essere annoverata tra gli interventi di routine. Le altre condotte prese in esame (mancata informazione, mancata diagnostica strumentale, mancata visita oncologica, mancata crioconservazione), oltre a non essergli imputabili in quanto riferibili al primario, non possono essere prese in alcuna considerazione in quanto sono del tutto ininfluenti ed irrilevanti rispetto alla quantificazione del danno che è stato riconosciuto e liquidato al danneggiato civilmente e, quindi, non hanno contribuito in alcun modo a determinare l'importo del danno erariale subito. Il convenuto contesta molte affermazioni del CTU rinviando alle considerazioni contenute nella perizia di parte prodotta in sede civile: *"...in realtà tale tecnica (nerve – sparing), pur risultando genericamente percorribile, nel caso in esame non appariva praticabile, stante il grado di diffusione della malattia (estesa a molti linfonodi anche addominali ed anche controlateralmente rispetto alla sede della neoplasia primitiva). Tra le esigenze conservative, con il rischio della mancata radicalità, ed il rischio di attingere strutture nervose, con possibili esiti riferibili alla eiaculazione, gli operatori scelsero la procedura che meglio garantiva la radicalità. Si trattava di un bilanciamento tra esigenze, resosi evidente solo al momento dell'intervento e della constatazione di molte strutture linfonodali attinte dalla*

malattia metastatica, e che motivava certamente di procedere con la indispensabile radicalità, per non esporre il..... al rischio concreto di non eliminare tutte le metastasi linfonodali e con ciò di ripetizioni, anche a distanza della malattia, gravata da prognosi anche infausta per lo stesso, anche in considerazione del tipo di tumore presente (germinoma)”.

Ad avviso del convenuto, tale bilanciamento era a carico del primo operatore e non rientrava certamente tra le sue competenze.

Conclude per il rigetto della domanda introduttiva per mancanza di colpa grave, e in via subordinata, chiede l'effettuazione di una nuova consulenza tecnica. Chiede, infine, in caso di condanna, che il Collegio faccia ampio ricorso al potere riduttivo.

6. Il convenuto Milani regolarmente citato in giudizio non risulta costituito.

7. All'udienza pubblica del 26 settembre 2023 sono intervenuti il Procuratore regionale Giacinto Dammicco, gli avv. ti Iadecola e Maurini per il convenuto Giuliano, come da verbale al quale si rinvia.

Così esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in Camera di consiglio per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell'articolo 93 c. g. c., dichiara la contumacia del dott. Michelangelo Milani, non costituito nel presente giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, effettuata presso il suo indirizzo di residenza.

2. Nel merito, l'azione di responsabilità proposta dall'Attore pubblico è parzialmente fondata per i motivi di seguito esplicitati.

2.1. La richiesta di condanna formulata nei confronti del dott. Milani va accolta in quanto sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile.

Il Collegio ritiene di condividere l'assunto accusatorio relativo alla qualificazione di colpa grave della prestazione sanitaria resa dal dott. Michelangelo Milani, caratterizzata da una inescusabile negligenza professionale, come emerge dall'esame dei fatti e dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalle

risultanze del processo civile di condanna della ASL n. 4 di Teramo.

2.2. La CTU disposta nel giudizio civile, ampiamente riportata nella parte in fatto, ha accertato che: *la tecnica della RPLA "nerve-sparing" prevede l'isolamento primario delle vie nervose efferenti simpatiche, mono- o bilateralmente, seguita dalla resezione dei linfatici entro i confini della dissezione modificata. Tale procedura conserva l'effetto terapeutico della RPLA evitando la perdita dell'eiaculazione. La tecnica chirurgica "nerve-sparing", in cui le fibre nervose simpatiche postgangliari LI -L4 sono preventivamente identificate e preservate nello spazio intercavaoortico e al di sopra ed a lato dell'aorta, consente di raggiungere il 98% di preservazione dell'eiaculazione anterograda, rispetto al 74% raggiunto con la unilaterale "non nerve-sparing"⁴. Pertanto, il fatto che la documentazione successiva evidenzi che nel si sia verificata eiaculazione retrograda per verosimile lesione delle strutture nervose che regolano la motilità dei dotti deferenti, costituisce un elemento di censura nei confronti dell'operato del chirurgo in quanto tale eventualità è prevedibile e prevenibile così come descritto in letteratura e ciò anche se si considera che la demolizione tissutale era dettata da criteri di radicalità necessari nei confronti della neoplasia maligna. Inoltre, non si può fare a meno di notare che detto intervento chirurgico non è stato preceduto da alcun approfondimento diagnostico (ad esempio TC torace-addome-pelvi) ma soprattutto da alcuna consulenza specialistica oncologica che in effetti risulta essere stata espletata solo il OMISSIS/2002. Pertanto, tutte le decisioni cliniche risultano essere state espletate unicamente in sede chirurgica e solo ad esse vanno ricollegate le relative conseguenze. Ci si intende riferire, più specificatamente, al fatto che al paziente non risulta essere stata consigliata, e quindi non è stata eseguita, la crioconservazione del liquido seminale, cioè il prelievo dello sperma ed il suo congelamento per ogni eventuale e futura necessità”.*

Risulta evidente la negligenza del convenuto per l'ingiustificata mancanza di quella doverosa attenzione e perizia nell'effettuare la prestazione sanitaria. L'intervento, indubbiamente complesso, rientra comunque nel bagaglio di conoscenza e di preparazione professionale propria della specialità medica rivestita dal convenuto medesimo, all'epoca dei fatti Primario di Urologia presso l'Ospedale “Val Vibrata” di Sant’Omero.

2.3. Il comportamento gravemente colposo del dott. Milani non è riferibile esclusivamente alla scelta del

tipo di operazione sanitaria da praticare ma anche ad altre numerose manchevolezze evidenziate nel giudizio civile e riprese dalla Procura contabile quali la *mancata informativa al paziente dei rischi dell'intervento, l'insufficiente diagnostica strumentale, il ritardo della necessaria visita oncologica e la mancata crioconservazione degli spermatozoi*".

In merito a tale ultimo addebito, la citata perizia afferma testualmente che: *"Proprio la nota possibile complicanza relativa al meccanismo dell'eiaculazione (puntualmente verificatosi nel caso in esame) avrebbe dovuto consigliare il cautelativo prelievo e congelamento del liquido spermatico mediante semplice ipsazione "*.

Prosegue ancora la CTU che, come accreditato dalla letteratura e linee guida in materia, *"è opportuno consigliare ai pazienti la crioconservazione del seme poiché la chirurgia e l'eventuale chemioterapia possono renderli infertili"; "la crioconservazione del liquido seminale e degli spermatozoi prelevati a livello epididimario e testicolare rappresenta uno dei più importanti strumenti che abbiamo oggi a disposizione nella gestione dei pazienti affetti da patologie neoplastiche, autoimmuni, urologiche, neurologiche.."; "Alla luce del fatto che molte di queste patologie riguardano pazienti giovani e senza figli è imperativo che gli specialisti coinvolti nel settore consiglino questa opportunità.."*.

Può, allora, ragionevolmente sostenersi, stando allo svolgimento dei fatti, che il dott. Milani, Primario di Urologia, non abbia agito con la dovuta attenzione, diligenza e perizia, per una inescusabile sottovalutazione del caso clinico.

3. Va invece respinta la prospettazione accusatoria nei confronti del dott. Pietro Giuliano.

La richiesta di condanna del convenuto è basata esclusivamente sull'intervenuta condanna del Giuliano al risarcimento dei danni subiti dal danneggiato civile, in esito all'intervento eseguito in qualità di aiuto chirurgo.

In realtà come emerge dagli atti il danno viene individuato nella perdita della capacità di procreare e tale evento è da ricondurre, come ampiamente esposto al punto precedente all'insufficiente attività diagnostica, al mancato rispetto delle regole sul consenso informato, alla scelta della tecnica chirurgica da adottare, alla mancata preservazione del liquido seminale.

Si tratta di condotte non rientranti nei compiti di un aiuto chirurgo, in quanto riguardanti scelte di esclusiva competenza del Primario, dott. Milani.

Nessuno specifico addebito riguarda le modalità di esecuzione del secondo intervento chirurgico e, tantomeno, una specifica negligenza del dott. Giuliano nello svolgimento dell'attività ausiliaria a quella di competenza del primario.

La prospettazione difensiva evidenzia che la prassi organizzativa prevede che l'aiuto chirurgo venga di volta in volta scelto in base alla disponibilità di tutti i sanitari presenti nell'Unità operativa in possesso della necessaria specializzazione, senza che l'incaricato abbia avuto alcun precedente contatto con il paziente o abbia partecipato e concorso alla diagnosi ed alla scelta della tipologia di intervento da effettuare.

L'aiuto, chirurgo, inoltre non ha alcun obbligo relativo alla necessaria condivisione di informazioni con il paziente.

Il *dominus* delle informazioni cliniche è esclusivamente il chirurgo primo operatore, l'unico ad avere a disposizione tutte le informazioni per procedere alla diagnosi, alla prognosi, alla scelta del tipo di intervento necessario, tenendo conto dei rischi e delle possibili complicanze (nel caso relative alla residua capacità di procreare).

Nei confronti del convenuto Giuliano manca dunque il requisito di antigiuridicità della condotta e il nesso di causalità tra la prestazione da lui eseguita e l'evento dannoso derivante, come detto, esclusivamente da comportamenti di esclusiva competenza del Primario, connotati da colpa grave.

4. Il proscioglimento del convenuto Giuliano implica che astrattamente il danno dovrebbe essere imputato per intero al Milani.

Il Collegio ritiene, tuttavia, di confermare la richiesta di condanna pari al 50% dell'esborso a carico dell'Azienda, ritenendo sussistenti i presupposti per un'ampia applicazione del potere riduttivo.

Al riguardo va considerato il carattere emergenziale e comunque complesso dell'intervento e la non

ottimale situazione organizzativa dell'Ospedale.

Le riscontrate gravi negligenze nella condotta medica del convenuto vanno, inoltre, rapportate all'epoca dei fatti ed alle buone pratiche allora seguite.

In particolare, gli obblighi connessi con il consenso informato erano indubbiamente meno stringenti e la pratica della crioconservazione del liquido seminale era poco praticata, indubbiamente consigliata, ma non obbligatoria.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

- il convenuto dott. Michelangelo Milani al pagamento, in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, della somma complessiva pari ad **€ 36.340,00** (*euro trentaseimilatrecentoquaranta/00*), da sottoporre a rivalutazione monetaria, con applicazione degli interessi legali, dalla data di deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate con separata nota a cura della Segreteria.

ASSOLVE

- il convenuto **dott. Pietro Giuliano** dalla domanda giudiziale di risarcimento del danno proposta dalla Procura regionale e, conseguenzialmente, condanna l'Azienda Sanitaria n. 4 di Teramo al pagamento delle spese legali da liquidarsi, in favore del convenuto, nella misura di **€ 3.200** (**tremiladuecento/00**) per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali del 15% (ex art. 2, co. 2, citato D.M.). Così deciso nella Camera di consiglio del 26 settembre 2023, 23 gennaio 2024 e 21 maggio 2024.

Il Giudice estensore

Stefano Grossi

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Mario Nispi Landi

(firmato digitalmente)

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza dei soggetti terzi indicati nella presente sentenza, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi dei predetti soggetti.

Il Giudice estensore

Stefano Grossi

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Mario Nispi Landi

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 12/06/2024

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi

* * *

In esecuzione del sujesto provvedimento collegiale, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti terzi indicati nella presente sentenza.

Il Coordinatore della Segreteria

Dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

Giudizio N. 20588/R.

Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31, comma 5, con nota a margine della sujestesa sentenza di condanna pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: **Michelangelo Milani e Pietro Giuliano.**

	Fogli	Importo
-Originale atto di citazione	1	16,00

D.P. di fissazione udienza	1	16,00
n. 2 copie atti predetti in uno ad uso notifica	12	192,00
Diritti di cancelleria		39,32
Spese di notifica		22,94
Originale sentenza di condanna	1	16,00
Totale		302,26

(Diconsi euro trecentodue/26) posti a carico del soccombente **Michelangelo Milani.**

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)